

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3459/88 DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni prodotti fatti a mano (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per determinati prodotti fatti a mano, la Comunità si è dichiarata pronta ad aprire annualmente un contingente tariffario comunitario in esenzione da dazi doganali per un importo globale che, nel 1988, è stato di 10 540 000 ECU ed entro il limite di 1 200 000 ECU per ogni gruppo di prodotti considerati; che l'ammissione al beneficio di detto contingente tariffario comunitario è tuttavia subordinata alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di un certificato rilasciato dalle autorità riconosciute del paese di fabbricazione, attestante che le merci in questione sono fatte a mano; che occorre quindi aprire il 1° gennaio 1989 i contingenti tariffari in questione, a concorrenza del volume ammesso per il 1988;

considerando che occorre garantire, in particolare, la parità e la continuità d'accesso di tutti gli importatori a detto contingente nonché l'applicazione ininterrotta a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente fino ad esaurimento di questo; che il sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno calcolato, da un lato, secondo i dati statistici delle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro,

secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando tuttavia che i suddetti prodotti non sono specificati nelle nomenclature statistiche; che pertanto non è stato ancora possibile ottenere dati statistici sufficientemente precisi e rappresentativi; che il grado di esaurimento del contingente tariffario comunitario aperto finora non consente un giudizio definitivo sul reale fabbisogno di ciascuno degli Stati membri; che non resta quindi altra soluzione possibile che dividere l'importo del contingente tariffario in undici parti ed assegnarne una rispettivamente agli Stati del Benelux, alla Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Spagna, alla Grecia, alla Francia, all'Irlanda, all'Italia, al Portogallo e al Regno Unito, mentre l'ultima parte è tenuta in riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale;

considerando che le quote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva comunitaria; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro, quando ciascuna delle sue quote supplementari sia stata quasi totalmente utilizzata, e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale, in particolare, deve poter seguire il grado di esaurimento del contingente tariffario ed informarne gli Stati membri; che questa collaborazione deve essere tanto più stretta, in quanto non sembra indispensabile, allo stato attuale, prevedere nel presente regolamento provvedimenti particolari per evitare che venga superato il massimale d'imputazione di 1 200 000 ECU per numero di codice a sei cifre della nomenclatura combinata;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente si rendesse disponibile in uno Stato membro